

INFORMATIZZAZIONE LIBRO FONDIARIO

L.R. 14 AGOSTO 1999 N. 4
Capo I - Disposizioni generali -

Art. 1 Informatizzazione del Libro fondiario

1. L'introduzione nel vigente ordinamento del Libro fondiario del sistema informatico e la sua gestione sono regolati dalla presente legge e dal regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Ove non sia diversamente disposto nelle sezioni seconda, terza e quarta vale la normativa vigente.